



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

Data e protocollo assegnati automaticamente dal sistema
Ordinanza n. 13 del 18.07.2024

REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI PARTE DELLA "VIA SAN PROCOLO" DALL'INTERSEZIONE DI VIA CARMINE FINO AL CONFINE CON RAFFA DI PUEGNAGO DEL GARDA .

IL SINDACO

PREMESSO che in data 23.06.2024 personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia interveniva presso Via San Procolo per segnalata frana che, a causa delle copiose piogge ha coinvolto parte della Via "San Procolo" in San Felice del Benaco ostruendo l'accesso a n. 4 abitazioni private;

ATTESO che personale dell'Ufficio polizia Locale ha effettuato sopralluogo immediato e, riscontrando che la strada ostruiva completamente la pubblica via, optava per l'interdizione immediata al transito in entrambi i sensi di marcia sino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

ATTESO che con ordinanza sindacale n. 11 del 23.06.2024 è stato interdetto il traffico veicolare e pedonale di Via San Procolo dall'intersezione di Via Carmine fino al confine con Raffa di Puegnago del Garda in entrambi i sensi di marcia fino a revoca della stessa;

VISTA la relazione del dott. Geol. Giacomo Bonometti ns. prot. n. 7593 del 18.07.2024 con la quale si comunica che, a seguito di indagini geologiche richieste specificatamente dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco intervenuti nell'immediatezza della frana, allo stato attuale non vi siano particolari problemi di stabilità del versante e che le analisi effettuate non indicano l'incipiente sviluppo di condizioni di instabilità che possano coinvolgere la corsia est di Via San Procolo;

DATO ATTO che nella relazione geologica viene indicato che non si ravvede la necessità di adottare particolari misure per la sicurezza della corsia est non interessata dalla frana per permettere il transito in sicurezza delle persone;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dell'ordinanza sindacale n. 11 del 23.06.2024 in quanto ne sono cessati i presupposti ed al contempo dare indicazioni per la riapertura, nel più breve tempo possibile della strada a senso unico alternato utilizzando la corsia est;

VISTO l'art.6 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285;

VISTO l'art 50, commi 5, del Tuel 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

La revoca dell'ordinanza sindacale n. 11 del 23.06.2024 con decorrenza dalla data di ripristino della circolazione stradale in sicurezza ed a senso unico alternato a cura dell'ufficio polizia locale;

DISPONE

1. l'invio della presente ordinanza all'ufficio polizia locale del Comune di San Felice del Benaco affinché provveda, nel più breve tempo possibile, a disporre la riapertura della strada interessata dalla frana a senso unico alternato;
2. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
3. l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e per i relativi adempimenti di competenza a:
 - Comando VV FF di Brescia;
 - Prefettura di Brescia;
 - Polizia locale comunale;
 - stazione carabinieri di Salo';
 - trasporto TPL Arriva di Brescia.

Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Il Sindaco
Lorenza Baccolo